

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: RIS. FIN., ANAL. BIL. CONTAB. ANAL. CRED. SAN.

DETERMINAZIONE

N. G00117 del 10/01/2014

Proposta n. 137 del 08/01/2014

Oggetto:

Approvazione dello schema di contratto Accordo Pagamenti 2014/2015 utilizzabile dagli Enti della Sistema Sanitario Regionale, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118, da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, dall'altro, per il pagamento delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

Proponente:

Estensore	ODORISIO FEDERICO	_____
Responsabile del procedimento	ODORISIO FEDERICO	_____
Responsabile dell' Area	C. BOMBONI	_____
Direttore Regionale	F. DEGRASSI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto Accordo Pagamenti 2014/2015 utilizzabile dagli Enti della Sistema Sanitario Regionale, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118, da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, dall'altro, per il pagamento delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il piano sanitario nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del servizio sanitario nazionale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il piano di rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali (l' "Accordo"), conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Regionale Accordo Pagamenti, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione a partire dal 1° gennaio 2009 e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Informatico Pagamenti alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire

omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00351 del 27 novembre 2012 con il quale è stato disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti dal 1 gennaio 2013, adeguando la procedura di certificazione dei crediti ai principi stabiliti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012;

VALUTATA l'esigenza di proseguire nelle attività di coordinamento e supporto tecnico centralizzato dei pagamenti, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

CONSIDERATA la competenza esclusiva delle Aziende Sanitarie alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00501 del 23 dicembre 2013 che ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti per gli anni 2014 e 2015, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea;

TENUTO CONTO che il sopracitato Decreto autorizza le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 alla stipula del Nuovo Accordo Pagamenti con le seguenti tipologie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR:

a) strutture private accreditate, intendendo per questa fattispecie le strutture erogatrici di prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese quelle ex art. 26 L. 833/78, assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica, nonché le case di cura ex pio istituto;

b) fornitori di beni e servizi del SSR, intendendo per questa fattispecie le imprese che hanno contratti e/o rapporti di fornitura in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo e/o che saranno stipulati successivamente;

CONSIDERATO, inoltre, che con il medesimo Decreto U00501 del 23 dicembre 2013 è stato altresì disposto di autorizzare le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 a stipulare il Nuovo Accordo Pagamenti con le predette tipologie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, i cui schemi devono essere approvati con apposita determinazione su proposta della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria che tengano conto delle differenti caratteristiche di ciascuna tipologia di credito, secondo i seguenti principali termini e condizioni di liquidazione e pagamento:

1. per le strutture private accreditate aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti:

- a) liquidazione e certificazione delle fatture emesse, entro il termine di 60 giorni dalla data di immissione della fattura, quale "data scadenza certificazione";
 - b) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse nel Sistema Informatico Pagamenti entro i seguenti termini:
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014;
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014;
 - ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione della relativa fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti.
2. per i fornitori di beni e servizi del SSR aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti:
- a) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti, entro i seguenti termini, che definiscono la cosiddetta "data scadenza certificazione":
 - 120 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel primo semestre 2014 ;
 - 90 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nel secondo semestre 2014;
 - 60 giorni dalla data di immissione fattura, per le fatture immesse nell'anno 2015 e seguenti;
 - b) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture immesse sul Sistema Informatico Pagamenti dai fornitori di beni e servizi aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti entro l'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla data scadenza certificazione delle relative fatture;
3. per tutte le suddette tipologie di creditori:
- a) la rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti certificati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, per il periodo di un anno decorrente dalla data di immissione della fattura nel Sistema Informatico Pagamenti;
 - b) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per la liquidazione e certificazione, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti successivamente certificati, pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dalla data scadenza certificazione sino alla data di effettiva certificazione;
 - c) il mancato o tardivo adempimento da parte delle Aziende Sanitarie nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal Nuovo Accordo Pagamenti, che causa la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento; il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
 - d) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per il pagamento, di un interesse sull'ammontare capitale dei crediti certificati, senza capitalizzazione, pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino al 120° giorno; Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121°giorno successivo alla data di pagamento prevista al precedente punto c) fino alla data di effettivo pagamento;
 - e) di stabilire la validità delle condizioni e dei termini previsti nel Nuovo Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo di altri due anni.

RITENUTO opportuno che la Regione prenda atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le finalità e secondo i principi espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati schemi del Nuovo Accordo Pagamenti, costituito dalla proposta e dall'accettazione, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, utilizzabili dalle Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 per la sottoscrizione degli accordi con le strutture private accreditate e/o loro cessionari, al fine di garantire il pagamento delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2014, che tengono conto della differente modalità di gestione del processo di liquidazione tra le seguenti tipologie di strutture erogatrici:
 - a. strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime accreditamento per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto (Allegato 1 e 2);
 - b. strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime accreditamento, assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica (Allegato 3 e 4).
2. di approvare l'allegato schema del Nuovo Accordo Pagamenti, costituito dalla proposta e dall'accettazione, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, utilizzabile dalle Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 per la sottoscrizione degli accordi con i fornitori di beni e servizi del SSR e/o loro cessionari aderenti al Nuovo Accordo Pagamenti, al fine di garantire il pagamento delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2014 (Allegato 5 e 6);
3. di ribadire che la Regione partecipa alla sottoscrizione del Nuovo Accordo Pagamenti con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza con ciò prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno ne diretto, ne indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito ed unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le predette tipologie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR e/o i loro cessionari, da un lato, e le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118, dall'altro, quali unici soggetti con la competenza esclusiva alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti.

*IL DIRETTORE REGIONALE
(DOTT.SSA FLORI DEGRASSI)*

Roma, _____

Spett.le
AZIENDA USL []
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]

alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL [....], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

PREMESSO CHE

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all'art. 1,

comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”).
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio.
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.
- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
- (G) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n.58 del 29 gennaio 2012, n.358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente acreditate con il Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.

- (H) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013.
- (I) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento.
- (J) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- (K) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- (L) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informatico Pagamenti.
- (M) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
- (N) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (O) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un

percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

- (P) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente.
- (Q) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC).
- (R) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."*
- (S) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013.
- (T) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.
- (U) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo stesso, derivanti da prestazioni sanitarie erogate nell'ambito delle norme che legittimano e regolano l'erogazione di tali servizi.

- (V) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi alla totalità delle fatture emesse, dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo, per prestazioni rese a fronte dei necessari atti di autorizzazione e accreditamento.
- (Z) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra l'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le **"Parti"**) convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

"Impresa": Strutture Sanitarie erogatrici di prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

"Contratti": gli atti di autorizzazione e di accreditamento (provvisorio o definitivo) nonché gli atti amministrativi disposti dall'Azienda Sanitaria ovvero dalla Regione Lazio che legittimano l'erogazione delle prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

"Crediti": i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal 1 gennaio 2014 fino alla data di scadenza del presente accordo, ad eccezione di quelli esclusi dall'accordo stesso, in conformità alle norme che legittimano e regolano l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto di tali Contratti.

“**Fattura**”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata del presente accordo a fronte di prestazioni sanitarie rese.

“**Data Immissione Fattura**”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell’**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“**Liquidazione**”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento del budget assegnati alle strutture nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l’emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell’8 ottobre 2009 (“l’Art. 48-bis”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto **del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“**Certificazione**”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

“**Atto di Certificazione**”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“**Data Scadenza Certificazione**”: data entro la quale l’Azienda Sanitaria si impegna a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle Fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla Data di Immissione delle Fatture.

“Data Certificazione”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Data Ultima di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014; il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso dell’anno 2015 e seguenti;

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“Cessionari in Accordo”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Pagamenti da parte dell’Impresa cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“Fattura Immessa”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“Fattura Inviata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria.

“Fattura Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Fattura Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante l’accesso al Sistema Pagamenti, l’Impresa avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell’accordo stesso, relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture erogatrici di prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l’attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere, con una specifica Azienda Sanitaria, alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente con la stessa Azienda Sanitaria.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L’Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all’Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l’inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all’**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l’impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all’Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall’Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell’accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato all’Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l’Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione all’Azienda Sanitaria e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell’indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell’**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte dell'Azienda Sanitaria delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente Art. 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti, ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle fatture relative ai Crediti;
- (iv) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria a cui si riferisce il presente accordo;
- (v) non siano relativi a prestazioni erogate oltre i livelli massimi di finanziamento assegnato all'Impresa, in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento.

3.4 L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti:(i) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediatamente connesso ai Crediti;

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare

ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹. L'Impresa inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle fatture, dovrà eseguire le procedure tecniche dettagliatamente indicate nella Determinazione dirigenziale n.1598 del 07 giugno 2006 e s.m.i..

4.2 L'Azienda Sanitaria, a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all'Art.3, punto 3.3, nonché le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione **entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura (Data Scadenza Certificazione)**.

4.3 Qualora l'Azienda Sanitaria concluda il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione del credito, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere, un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui il ritardo nella conclusione del procedimento di Liquidazione e Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. L'Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alla stessa e in copia alla Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, nonché deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme. Il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente, rispetto al totale riconosciuto per l'esercizio di competenza entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli esterni e/o ai controlli

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, dovrà anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura diretta a accertare la conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati all'Impresa, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data Ultima di Pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade:

- ✓ il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014;
- ✓ il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti;

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora l'Azienda Sanitaria procederà al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni** dalla Data Ultima di Pagamento sarà tenuta a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza

capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'iscrizione dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere all'Azienda Sanitaria, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinuncia, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo all'Azienda Sanitaria con ogni eventuale importo dovuto all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dall'Azienda Sanitaria - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; i medesimi soggetti saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dall'Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea all'Azienda Sanitaria una o più fatture, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica, attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1, anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui

hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a dichiarare sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

5.8 Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa si obbliga a sottoscrivere l'Accordo Pagamenti con ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio nei confronti della quale emette fatture a partire dal 1 gennaio 2014. L'obbligo di sottoscrizione si intende quindi riferito alle fatture emesse dall'Impresa a fronte di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con la Regione Lazio nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, nonché alla fatture derivanti da prestazioni rese a fronte di rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118, in quest'ultimo caso l'Impresa, avrà l'obbligo di sottoscrivere lo specifico Accordo Pagamenti predisposto per i Fornitori di Beni e Servizi.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che l'Azienda Sanitaria avrà il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili dell'Azienda Sanitaria.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria avrà, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata all'Azienda Sanitaria e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria ed in copia la Regione Lazio, nonché immettendo

nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà così lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la Direzione *Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti

precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono all'Azienda Sanitaria ed alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

(i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;

(ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

(iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria che alla data di stipula del presente accordo:

- (i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti nè sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;
- (ii) i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati all'Azienda Sanitaria sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;
- (iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;
- (iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.5 L'Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora l'Azienda Sanitaria e la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.6 Le parti concordano espressamente che le fatture derivanti da prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, con data emissione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, a seguito della sottoscrizione del presente accordo seguiranno i termini e le condizioni dello stesso. Resta inteso che le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, relative a prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, qualora già oggetto di cessione, non potranno essere cedute ad un altro cessionario, fatta salva la previa retrocessione.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;

- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dall'Azienda Sanitaria entro un anno dalla Data Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 L'Azienda Sanitaria avrà diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'iter previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge Regolatrice e Foro Competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di Domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

* * *

Copia

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti, finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti 2014 per Strutture Sanitarie nell'Area «*Documenti Scaricabili*» al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si ricorda che per accedere alla sottoscrizione dell'accordo, è obbligatorio inserire il riferimento dell'atto amministrativo (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc, con cui la Struttura è autorizzata all'erogazione delle prestazioni la cui fatturazione sarà oggetto dell'accordo stesso, accedendo alla sezione del Sistema Pagamenti "*Anagrafica e Contratti*"=>"*Dettaglio Fornitore*" => "*Accordo 2014*"=>"*Gestione Accordo*"=>"*Nuovo Contratto (Allegato 1)*"

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle Fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle Fatture ed il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Sarà obbligo dell'Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nell'Art.3.4 del presente accordo.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle Aziende Sanitarie fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie.

L'Impresa potrà immettere le fatture nel Sistema Pagamenti attraverso l'inserimento manuale da Web Form tramite la funzione dedicata, presente nella sezione "Fatture"=>"Gestione"=>"Nuova Fattura/Nota di Credito".

L'inserimento della Fattura prevede la selezione dell'atto amministrativo, denominato nel Sistema Pagamenti "Contratto/Allegato 1", (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc.) in base al quale l'Impresa è autorizzata a fatturare.

In fase di inserimento delle Fatture l'Impresa dovrà specificare la tipologia di prestazione oggetto di fatturazione, in base a quanto inputato in fase di inserimento del "Contratto/Allegato 1" sul Sistema Pagamenti, l'anno di competenza e descrizione della prestazione e tutti gli altri campi richiesti dal Form di inserimento denominato "Riga della Fattura/Nota di Credito".

al termine dell'inserimento manuale l'utente potrà visualizzare, ovvero scaricare localmente tramite il pulsante "Scarica Anteprima PDF", un'anteprima della Fattura che sarà inoltrata all'Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. L'inserimento della Fattura verrà perfezionato attivando la funzione di conferma tramite il pulsante "Conferma Inserimento"; contestualmente il Sistema effettuerà i dovuti controlli sulla compilazione dei campi obbligatori ed, in caso di esito positivo, invierà una mail all'utente per confermarli l'avvenuto inserimento e per notificare la trasmissione all'Azienda Sanitaria, allegando il file PDF della Fattura inoltrata che costituisce il documento contabile di riferimento.

In fase di inserimento, la Fattura è in stato di "Bozza" e passa nello stato di "Immessa" a seguito dell'operazione di conferma: la Fattura assume inoltre lo stato di "Inviata" quando il Sistema Pagamenti riceve conferma di "presa in carico" da parte del Sistema Software dell'Azienda Sanitaria di pertinenza.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra "Importo Totale Fattura" e la somma dei Totali Parziali), l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato "Respinta". L'Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la Fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della Fattura respinta.

Ogni cambiamento di stato della Fattura, comprese le informazioni sulla liquidazione, è consultabile nella sezione "Storico eventi fattura" della singola Fattura.

Si precisa che le Fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non

applicabilità dell'ordine con l'indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

L'impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Immissione della Fattura, dovrà consegnare all'Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato cartaceo, necessari alla liquidazione della Fattura Immessa (es. D.D.T., documentazione di collaudo, impegnative mediche, ecc.).

Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Strutture Sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione "*Anagrafica e Contratti*" => "*Dettaglio Fornitore*" => "*Accordo 2014*" => "*Gestione Cessionari*" del Sistema Pagamenti, il nominativo del Cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema Pagamenti attraverso l'apposita registrazione.

I/l Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'*Allegato 3* del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da "*Fatture*" => "*Cessioni*" => "*Nuova Cessione*".

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo

Pagamenti e l'anno di competenza della fattura da cedere tramite la cessione), anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente Accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, intendendosi con tale importo quello in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*" => "*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contenente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
- *Report Pagato* contenente le fatture poste in stato "*pagata*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

**ALLEGATO 3
INDIRIZZI DELLE PARTI**

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

[Ragione Sociale ASL]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione all'Azienda Sanitaria ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Roma, _____

Spett.le
[Ragione Sociale Struttura]
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Spett.le Impresa,
facciamo seguito alla Vostra lettera del _____ contenente la proposta relativa al contratto in oggetto per trascriverne qui di seguito il testo integrale in segno di piena ed incondizionata accettazione.

“Roma, _____

Spett.le
AZIENDA USL []
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Egredi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL [...], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

PREMESSO CHE

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”).
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio.
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo

Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
- (G) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n.58 del 29 gennaio 2012, n.358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente acreditate con il Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.
- (H) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013.
- (I) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento.
- (J) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- (K) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- (L) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma

elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informativo Pagamenti.

- (M) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
- (N) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (O) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
- (P) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente.
- (Q) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC).
- (R) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."*

- (S) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013.
- (T) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.
- (U) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo stesso, derivanti da prestazioni sanitarie erogate nell'ambito delle norme che legittimano e regolano l'erogazione di tali servizi.
- (V) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi alla totalità delle fatture emesse, dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo, per prestazioni rese a fronte dei necessari atti di autorizzazione e accreditamento.
- (Z) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra l'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

“Impresa”: Strutture Sanitarie erogatrici di prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l’attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

“Contratti”: gli atti di autorizzazione e di accreditamento (provvisorio o definitivo) nonché gli atti amministrativi disposti dall’Azienda Sanitaria ovvero dalla Regione Lazio che legittimano l’erogazione delle prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l’attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

“Crediti”: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal 1 gennaio 2014 fino alla data di scadenza del presente accordo, ad eccezione di quelli esclusi dall’accordo stesso, in conformità alle norme che legittimano e regolano l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto di tali Contratti.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata del presente accordo a fronte di prestazioni sanitarie rese.

“Data Immissione Fattura”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell’**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento del budget assegnati alle strutture nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l’emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell’8 ottobre 2009 (“l’Art. 48-bis”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto **del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema

Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

“**Atto di Certificazione**”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“**Data Scadenza Certificazione**”: data entro la quale l’Azienda Sanitaria si impegna a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle Fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla Data di Immissione delle Fatture.

“**Data Certificazione**”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Data Ultima di Pagamento**”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014; il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso dell’anno 2015 e seguenti;

“**Cessionari**”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“**Cessionari in Accordo**”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Pagamenti da parte dell’Impresa cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“**Fattura Immessa**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“**Fattura Inviata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria.

“**Fattura Registrata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Fattura Respinta**”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante

l'accesso al Sistema Pagamenti, l'Impresa avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell'accordo stesso, relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture erogatrici di prestazioni per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, dialisi, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente o definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere, con una specifica Azienda Sanitaria, alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente con la stessa Azienda Sanitaria.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L'Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all'Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l'inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui

all'**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l'impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all'Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall'Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato all'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l'Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione all'Azienda Sanitaria e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte dell'Azienda Sanitaria delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente Art. 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti, ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle fatture relative ai Crediti;
- (iv) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria a cui si riferisce il presente accordo;
- (v) non siano relativi a prestazioni erogate oltre i livelli massimi di finanziamento assegnato all'Impresa, in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento.

3.4 L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti:(i) derivanti da Fatture relative ad

- interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediatamente connesso ai Crediti;
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
 - (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹. L'Impresa inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle fatture, dovrà eseguire le procedure tecniche dettagliatamente indicate nella Determinazione dirigenziale n.1598 del 07 giugno 2006 e s.m.i..

4.2 L'Azienda Sanitaria, a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all'Art.3, punto 3.3, nonché le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione **entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura (Data Scadenza Certificazione)**.

4.3 Qualora l'Azienda Sanitaria concluda il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione del credito, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere, un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui il ritardo nella conclusione del procedimento di Liquidazione e Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. L'Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alla stessa e in copia alla Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, nonchè deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme. Il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente, rispetto al totale riconosciuto per l'esercizio di competenza entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli esterni e/o ai controlli di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, dovrà anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura diretta a accertare la conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei

budget assegnati all'Impresa, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data Ultima di Pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade:

- ✓ il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014;
- ✓ il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti;

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora l'Azienda Sanitaria procederà al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni** dalla Data Ultima di Pagamento sarà tenuta a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'iscrizione dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere all'Azienda Sanitaria, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinuncia, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

qualsivoglia titolo all'Azienda Sanitaria con ogni eventuale importo dovuto all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dall'Azienda Sanitaria - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; i medesimi soggetti saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dall'Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea all'Azienda Sanitaria una o più fatture, ad esclusione delle fatture indicate al precedente

Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica, attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1, anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a dichiarare sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

5.8 Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa si obbliga a sottoscrivere l'Accordo Pagamenti con ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio nei confronti della quale emette fatture a partire dal 1 gennaio 2014. L'obbligo di sottoscrizione si intende quindi riferito alle fatture emesse dall'Impresa a fronte di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con la Regione Lazio nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, nonché alla fatture derivanti da prestazioni rese a fronte di rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118, in quest'ultimo caso l'Impresa, avrà l'obbligo di sottoscrivere lo specifico Accordo Pagamenti predisposto per i Fornitori di Beni e Servizi.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che l'Azienda Sanitaria avrà il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili dell'Azienda Sanitaria.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria avrà, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziari nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata all'Azienda Sanitaria e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria ed in copia la Regione Lazio, nonché immettendo nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà così lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la Direzione *Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono all'Azienda Sanitaria ed alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;

(ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

(iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria che alla data di stipula del presente accordo:

(i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti né sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;

(ii) i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati all'Azienda Sanitaria sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;

(iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;

(iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.5 L'Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora l'Azienda Sanitaria e la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.6 Le parti concordano espressamente che le fatture derivanti da prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, con data emissione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, a seguito della sottoscrizione del presente accordo seguiranno i termini e le condizioni dello stesso. Resta inteso

che le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, relative a prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, qualora già oggetto di cessione, non potranno essere cedute ad un altro cessionario, fatta salva la previa retrocessione.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dall'Azienda Sanitaria entro un anno dalla Data Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 L'Azienda Sanitaria avrà diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'iter previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge Regolatrice e Foro Competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di Domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

* * *

Copia

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti, finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti 2014 per Strutture Sanitarie nell'Area «*Documenti Scaricabili*» al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si ricorda che per accedere alla sottoscrizione dell'accordo, è obbligatorio inserire il riferimento dell'atto amministrativo (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc, con cui la Struttura è autorizzata all'erogazione delle prestazioni la cui fatturazione sarà oggetto dell'accordo stesso, accedendo alla sezione del Sistema Pagamenti "*Anagrafica e Contratti*"=>"*Dettaglio Fornitore*" => "*Accordo 2014*"=>"*Gestione Accordo*"=>"*Nuovo Contratto (Allegato 1)*"

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle Fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle Fatture ed il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Sarà obbligo dell'Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nell'Art.3.4 del presente accordo.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle Aziende Sanitarie fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie.

L'Impresa potrà immettere le fatture nel Sistema Pagamenti attraverso l'inserimento manuale da Web Form tramite la funzione dedicata, presente nella sezione "Fatture"=>"Gestione"=>"Nuova Fattura/Nota di Credito".

L'inserimento della Fattura prevede la selezione dell'atto amministrativo, denominato nel Sistema Pagamenti "Contratto/Allegato 1", (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc.) in base al quale l'Impresa è autorizzata a fatturare.

In fase di inserimento delle Fatture l'Impresa dovrà specificare la tipologia di prestazione oggetto di fatturazione, in base a quanto inputato in fase di inserimento del "Contratto/Allegato 1" sul Sistema Pagamenti, l'anno di competenza e descrizione della prestazione e tutti gli altri campi richiesti dal Form di inserimento denominato "Riga della Fattura/Nota di Credito".

al termine dell'inserimento manuale l'utente potrà visualizzare, ovvero scaricare localmente tramite il pulsante "Scarica Anteprima PDF", un'anteprima della Fattura che sarà inoltrata all'Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. L'inserimento della Fattura verrà perfezionato attivando la funzione di conferma tramite il pulsante "Conferma Inserimento"; contestualmente il Sistema effettuerà i dovuti controlli sulla compilazione dei campi obbligatori ed, in caso di esito positivo, invierà una mail all'utente per confermarli l'avvenuto inserimento e per notificare la trasmissione all'Azienda Sanitaria, allegando il file PDF della Fattura inoltrata che costituisce il documento contabile di riferimento.

In fase di inserimento, la Fattura è in stato di "Bozza" e passa nello stato di "Immessa" a seguito dell'operazione di conferma: la Fattura assume inoltre lo stato di "Inviata" quando il Sistema Pagamenti riceve conferma di "presa in carico" da parte del Sistema Software dell'Azienda Sanitaria di pertinenza.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra "Importo Totale Fattura" e la somma dei Totali Parziali), l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato "Respinta". L'Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la Fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della Fattura respinta.

Ogni cambiamento di stato della Fattura, comprese le informazioni sulla liquidazione, è consultabile nella sezione "Storico eventi fattura" della singola Fattura.

Si precisa che le Fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non

applicabilità dell'ordine con l'indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

L'impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Immissione della Fattura, dovrà consegnare all'Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato cartaceo, necessari alla liquidazione della Fattura Immessa (es. D.D.T., documentazione di collaudo, impegnative mediche, ecc.).

Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Strutture Sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione "*Anagrafica e Contratti*" => "*Dettaglio Fornitore*" => "*Accordo 2014*" => "*Gestione Cessionari*" del Sistema Pagamenti, il nominativo del Cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema Pagamenti attraverso l'apposita registrazione.

I/l Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'*Allegato 3* del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da "*Fatture*" => "*Cessioni*" => "*Nuova Cessione*".

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo

Pagamenti e l'anno di competenza della fattura da cedere tramite la cessione), anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente Accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, intendendosi con tale importo quello in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*" => "*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contenente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
- *Report Pagato* contenente le fatture poste in stato "*pagata*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

**ALLEGATO 3
INDIRIZZI DELLE PARTI**

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

[Ragione Sociale ASL]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione all'Azienda Sanitaria ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____”

Con i migliori saluti.

[Ragione sociale Azienda Sanitaria¹

Per Presa D'Atto

REGIONE LAZIO

Copia

Roma, _____

Spett.le
AZIENDA USL []
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]

alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL [....], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' “**Azienda Sanitaria**”);

PREMESSO CHE

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali

abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”).
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio.
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.
- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
- (G) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n.58 del 29 gennaio 2012, n.358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente acreditate con il Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.

- (H) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013.
- (I) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento.
- (J) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- (K) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- (L) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informatico Pagamenti.
- (M) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
- (N) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (O) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un

percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

- (P) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente.
- (Q) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC).
- (R) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."*
- (S) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013.
- (T) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.
- (U) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo stesso, derivanti da

prestazioni sanitarie erogate nell'ambito delle norme che legittimano e regolano l'erogazione di tali servizi.

- (V) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi alla totalità delle fatture emesse, dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo, per prestazioni rese a fronte dei necessari atti di autorizzazione e accreditamento.
- (W) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra l'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le “**Parti**”) convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

“**Impresa**”: Strutture Sanitarie erogatrici di prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

“**Contratti**”: gli atti di autorizzazione e di accreditamento (provvisorio o definitivo) nonché gli atti amministrativi disposti dall'Azienda Sanitaria ovvero dalla Regione Lazio che legittimano l'erogazione delle prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

“**Crediti**”: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal 1 gennaio 2014 fino alla data di scadenza del presente accordo, ad eccezione di quelli esclusi dall'accordo stesso, in conformità alle norme che legittimano e regolano l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto di tali Contratti.

“**Fattura**”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata del presente accordo a fronte di prestazioni sanitarie rese.

“**Data Immissione Fattura**”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell'**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta

la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento del budget assegnati alle strutture nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l’emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell’8 ottobre 2009 (“l’Art. 48-bis”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto **del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“Data Scadenza Certificazione”: data entro la quale l’Azienda Sanitaria si impegna a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle Fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla Data di Immissione delle Fatture.

“Data Certificazione”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Data Ultima di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso

del primo semestre 2014; il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti;

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“Cessionari in Accordo”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti da parte dell'Impresa cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“Fattura Immessa”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“Fattura Inviata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all'Azienda Sanitaria.

“Fattura Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Fattura Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante l'accesso al Sistema Pagamenti, il fornitore avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell’accordo stesso, relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture erogatrici di prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere, con una specifica Azienda Sanitaria, alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente con la stessa Azienda Sanitaria.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L’Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all’Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l’inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all’**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l’impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all’Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall’Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell’accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato all’Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l’Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione all’Azienda Sanitaria e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell’indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell’**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte dell’Azienda Sanitaria delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell’Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente Art. 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all’incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o

vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;

- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti, ivi incluse le note di credito;
 - (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle fatture relative ai Crediti;
 - (iv) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria a cui si riferisce il presente accordo;
 - (v) non siano relativi a prestazioni erogate oltre i livelli massimi di finanziamento assegnato all'Impresa, in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento.
- 3.4 L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti:(i) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso ai Crediti;
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
 - (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹. L'Impresa inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle fatture, dovrà eseguire le procedure tecniche dettagliatamente indicate nella Determinazione dirigenziale n.1598 del 07 giugno 2006 e s.m.i..

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

4.2 L'Azienda Sanitaria, a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all'Art.3, punto 3.3, nonché le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione **entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura (Data Scadenza Certificazione)**.

4.3 Qualora l'Azienda Sanitaria concluda il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione del credito, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere, un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui il ritardo nella conclusione del procedimento di Liquidazione e Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. L'Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alla stessa e in copia alla Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, nonché deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme. Il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente, rispetto al totale riconosciuto per l'esercizio di competenza entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli esterni e/o ai controlli di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni

contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, dovrà anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura diretta a accertare la conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati all'Impresa, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data Ultima di Pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade:

- ✓ il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014;
- ✓ il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti;

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora l'Azienda Sanitaria procederà al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni** dalla Data Ultima di Pagamento sarà tenuta a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'iscrizione dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere all'Azienda Sanitaria, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinuncia, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo all'Azienda Sanitaria con ogni eventuale importo dovuto all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dall'Azienda Sanitaria - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; i medesimi soggetti saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dall'Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea all'Azienda Sanitaria una o più fatture, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica, attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1, anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a dichiarare sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o

postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

5.8 Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa si obbliga a sottoscrivere l'Accordo Pagamenti con ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio nei confronti della quale emette fatture a partire dal 1 gennaio 2014. L'obbligo di sottoscrizione si intende quindi riferito alle fatture emesse dall'Impresa a fronte di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con la Regione Lazio nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, nonché alla fatture derivanti da prestazioni rese a fronte di rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118, in quest'ultimo caso l'Impresa, avrà l'obbligo di sottoscrivere lo specifico Accordo Pagamenti predisposto per i Fornitori di Beni e Servizi.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che l'Azienda Sanitaria avrà il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili dell'Azienda Sanitaria.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria avrà, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata all'Azienda Sanitaria e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria ed in copia la Regione Lazio, nonché immettendo nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture

precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà così lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonchè gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la Direzione *Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono all'Azienda Sanitaria ed alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- (ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;
- (iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria che alla data di stipula del presente accordo:

- (i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti né sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni

contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all’incasso;

(ii) i contratti di cessione sottoscritti con l’Impresa debitamente notificati all’Azienda Sanitaria sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;

(iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;

(iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l’Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.5 L’Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora l’Azienda Sanitaria e la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.6 Le parti concordano espressamente che le fatture derivanti da prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, con data emissione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, a seguito della sottoscrizione del presente accordo seguiranno i termini e le condizioni dello stesso. Resta inteso che le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, relative a prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, qualora già oggetto di cessione, non potranno essere cedute ad un altro cessionario, fatta salva la previa retrocessione.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell’**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l’apposita area “Anagrafica e Contratti” del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell’apposita area “Dettagli Anagrafici” del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all’indirizzo di cui all’**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dall'Azienda Sanitaria entro un anno dalla Data Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 L'Azienda Sanitaria avrà diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture

immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'iter previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge Regolatrice e Foro Competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di Domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

Copia

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti, finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per *Strutture Sanitarie Provvisoriamente o Definitivamente Accreditate, erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica* nell'Area "*Documenti Scaricabili*" al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si ricorda che per accedere alla sottoscrizione dell'accordo, è obbligatorio inserire il riferimento dell'atto amministrativo (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc.) con cui la Struttura è autorizzata all'erogazione delle prestazioni la cui fatturazione sarà oggetto dell'accordo stesso, accedendo alla sezione del Sistema Pagamenti "*Anagrafica e Contratti*"=>"*Dettaglio Fornitore*"=>"*Accordo 2014*"=>"*Gestione Accordo*"=>"*Nuovo Contratto (Allegato 1)*"

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle fatture ed il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Sarà obbligo dell'Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nell'Art.3.4 del presente accordo, emesse dal 1 gennaio 2014 sino alla data di scadenza dell'accordo stesso.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle

Aziende Sanitarie fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie.

L'Impresa potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti attraverso l'inserimento manuale da web form tramite la funzione apposita presente nella sezione “*Gestione Fatture/Note di Credito*”=> “Compilazione Fatture” oppure “*Gestione Fatture/Note di Credito*”=> “*Compilazione Note di Credito*”.

L'utente visualizzerà la fattura *precompilata* con i dati di attività validati ricevuti dal Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica – ASP) alla quale, per generare una nuova Fattura, dovrà aggiungere la “Data Fattura” ed il “Numero Fattura”.

Al termine dell'inserimento dei dati l'utente potrà scaricare localmente il file in formato PDF della Fattura che sarà inoltrata all'Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. Il Fornitore potrà modificare i dati “Data Fattura” ed il “Numero Fattura” della fattura inserita fino al trasferimento della Fattura all'Azienda Sanitaria di pertinenza: il trasferimento delle Fatture alle Aziende Sanitarie ha tempi e modi non noti, pertanto è consigliabile porre particolare attenzione alla compilazione dei campi indicati e di correggere gli errori immediatamente.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori su numero e data l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato *Respinta*. L'Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nuovamente la Fattura a Sistema corretta, con la stessa data e lo stesso numero di documento (*Respingimento Formale*).

Qualora la Fattura dovesse riportare delle irregolarità sostanziali quali errori in merito all'inserimento dei dati di attività l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato *Annulata*. L'Impresa avrà quindi la possibilità di validare nuovamente i dati di attività via web al Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica - ASP) ed immettere nuovamente la Fattura nel Sistema Pagamenti, con la stessa data e lo stesso numero di documento. (*Respingimento Sostanziale*)

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori su numero e data, ma risulta già registrata nei sistemi gestionali contabili aziendali, l'Azienda Sanitaria dovrà richiedere l'emissione di una Nota di Credito per *motivi formali* a **storno totale** della Fattura immessa. L'Impresa, solo a fronte di tale richiesta dovrà immettere sul Sistema la Nota di Credito ed immettere una nuova fattura relativa

agli stessi dati validati. La nuova Fattura non potrà riportare lo stesso numero di documento della Fattura stornata da nota di credito (*Nota di Credito Formale*).

Qualora la Fattura dovesse riportare delle irregolarità sostanziali quali errori in merito all'inserimento dei dati di attività, ma risulta già registrata nei sistemi gestionali contabili aziendali, l'Azienda Sanitaria dovrà richiedere l'emissione di una Nota di Credito per motivi sostanziali a storno totale della Fattura immessa. L'Impresa, solo a fronte di tale richiesta dovrà quindi immettere una Nota di Credito a storno totale della Fattura che riporta irregolarità sostanziali, direttamente sul Sistema Pagamenti inserendo numero e data della Nota di Credito. Dopo avere immesso la Nota di Credito a storno, sarà abilitato all'emissione di una nuova fattura corretta. Dovrà, quindi, inviare nuovamente i dati di attività via web al Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica - ASP) per la validazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza (*Nota di Credito Sostanziale*).

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione "Anagrafica e Contratti"=> "Dettaglio Fornitore"=> "Accordo 2014" =>"Gestione Cessionari" del Sistema Pagamenti, il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l'apposita registrazione.

I/ I Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'Allegato 3 del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da "Fatture"=> "Cessioni"=> "Nuova Cessione".

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo Pagamenti e l'anno di competenza della fattura da cedere tramite la cessione),

anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile la funzionalità "*Aggiungi Fattura*" per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle Fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente Accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*"=>"*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contenente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si

precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

- *Report Pagato* contente le fatture poste in stato “*pagata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

Copia

**ALLEGATO 3
INDIRIZZI DELLE PARTI**

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

[Ragione Sociale ASL]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione all'Azienda Sanitaria ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Roma, _____

Spett.le
[Ragione Sociale Struttura]
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Spett.le Impresa,
facciamo seguito alla Vostra lettera del _____ contenente la proposta relativa al contratto in oggetto per trascriverne qui di seguito il testo integrale in segno di piena ed incondizionata accettazione.

“Roma, _____

Spett.le
AZIENDA USL []
Via [..], n. [..]
[Cap] [città]
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014.

Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL [...], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

PREMESSO CHE

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”).
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio.
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di

Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
- (G) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n.58 del 29 gennaio 2012, n.358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente acreditate con il Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.
- (H) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013.
- (I) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento.
- (J) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- (K) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- (L) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato

entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informativo Pagamenti.

- (M) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
- (N) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (O) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
- (P) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente.
- (Q) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC).
- (R) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di*

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.”.

- (S) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013.
- (T) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.
- (U) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo stesso, derivanti da prestazioni sanitarie erogate nell'ambito delle norme che legittimano e regolano l'erogazione di tali servizi.
- (V) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi alla totalità delle fatture emesse, dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata dell'accordo, per prestazioni rese a fronte dei necessari atti di autorizzazione e accreditamento.
- (W) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra l'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

“Impresa”: Strutture Sanitarie erogatrici di prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

“Contratti”: gli atti di autorizzazione e di accreditamento (provvisorio o definitivo) nonché gli atti amministrativi disposti dall'Azienda Sanitaria ovvero dalla Regione Lazio che legittimano l'erogazione delle prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

“Crediti”: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal 1 gennaio 2014 fino alla data di scadenza del presente accordo, ad eccezione di quelli esclusi dall'accordo stesso, in conformità alle norme che legittimano e regolano l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto di tali Contratti.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dal 1 gennaio 2014 e per tutta la durata del presente accordo a fronte di prestazioni sanitarie rese.

“Data Immissione Fattura”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell'**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento del budget assegnati alle strutture nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento all'accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l'emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 (“l'Art. 48-bis”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto **del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“Data Scadenza Certificazione”: data entro la quale l’Azienda Sanitaria si impegna a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle Fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla Data di Immissione delle Fatture.

“Data Certificazione”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Data Ultima di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014; il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le Fatture immesse nel corso dell’anno 2015 e seguenti;

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“Cessionari in Accordo”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Pagamenti da parte dell’Impresa cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“Fattura Immessa”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“Fattura Inviata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria.

“Fattura Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Fattura Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante l’accesso al Sistema Pagamenti, il fornitore avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o

erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell’accordo stesso, relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture erogatrici di prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere, con una specifica Azienda Sanitaria, alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente con la stessa Azienda Sanitaria.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L’Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all’Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l’inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all’**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l’impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all'Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto o pro solvendo* dall'Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato all'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l'Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione all'Azienda Sanitaria e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte dell'Azienda Sanitaria delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente Art. 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti, ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle fatture relative ai Crediti;
- (iv) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria a cui si riferisce il presente accordo;
- (v) non siano relativi a prestazioni erogate oltre i livelli massimi di finanziamento assegnato all'Impresa, in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento.

3.4 L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti:(i) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso ai Crediti;

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹. L'Impresa inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle fatture, dovrà eseguire le procedure tecniche dettagliatamente indicate nella Determinazione dirigenziale n.1598 del 07 giugno 2006 e s.m.i..

4.2 L'Azienda Sanitaria, a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all'Art.3, punto 3.3, nonché le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione **entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura (Data Scadenza Certificazione)**.

4.3 Qualora l'Azienda Sanitaria concluda il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione del credito, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere, un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui il ritardo nella conclusione del procedimento di Liquidazione e Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. L'Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alla stessa e in copia alla Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, nonchè deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme. Il mancato o tardivo

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente, rispetto al totale riconosciuto per l'esercizio di competenza entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli esterni e/o ai controlli di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, dovrà anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura diretta a accertare la conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati all'Impresa, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la **Data Ultima di Pagamento** corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade:

- ✓ il 90° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ il 60° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014;
- ✓ il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa, per le fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti;

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora l'Azienda Sanitaria procederà al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni** dalla Data Ultima di Pagamento sarà tenuta a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'iscrizione dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere all'Azienda Sanitaria, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinuncia, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo all'Azienda Sanitaria con ogni eventuale importo dovuto all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dall'Azienda Sanitaria - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; i medesimi soggetti saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dall'Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea all'Azienda Sanitaria una o più fatture, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica, attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1,

anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a dichiarare sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

5.8 Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa si obbliga a sottoscrivere l'Accordo Pagamenti con ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio nei confronti della quale emette fatture a partire dal 1 gennaio 2014. L'obbligo di sottoscrizione si intende quindi riferito alle fatture emesse dall'Impresa a fronte di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con la Regione Lazio nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, nonché alla fatture derivanti da prestazioni rese a fronte di rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118, in quest'ultimo caso l'Impresa, avrà l'obbligo di sottoscrivere lo specifico Accordo Pagamenti predisposto per i Fornitori di Beni e Servizi.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che l'Azienda Sanitaria avrà il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili dell'Azienda Sanitaria.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e l'Azienda Sanitaria avrà, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura

sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata all'Azienda Sanitaria e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria ed in copia la Regione Lazio, nonché immettendo nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà così lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere

notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la Direzione *Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono all'Azienda Sanitaria ed alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- (ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;
- (iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha

assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, all'Azienda Sanitaria che alla data di stipula del presente accordo:

- (i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti né sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;
- (ii) i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati all'Azienda Sanitaria sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;
- (iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;
- (iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.5 L'Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora l'Azienda Sanitaria e la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.6 Le parti concordano espressamente che le fatture derivanti da prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, con data emissione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, a seguito della sottoscrizione del presente accordo seguiranno i termini e le condizioni dello stesso. Resta inteso che le fatture emesse dal 1 gennaio 2014, relative a prestazioni rese fino al 31 dicembre 2013, qualora già oggetto di cessione, non potranno essere cedute ad un altro cessionario, fatta salva la previa retrocessione.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono

domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà

riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dall'Azienda Sanitaria all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dall'Azienda Sanitaria entro un anno dalla Data Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 L'Azienda Sanitaria avrà diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più

procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'iter previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge Regolatrice e Foro Competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di Domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

Copia

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti, finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per *Strutture Sanitarie Provvisoriamente o Definitivamente Accreditate, erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica* nell'Area "*Documenti Scaricabili*" al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si ricorda che per accedere alla sottoscrizione dell'accordo, è obbligatorio inserire il riferimento dell'atto amministrativo (es. Delibera, Decreto, Atto di Accreditamento, ecc.) con cui la Struttura è autorizzata all'erogazione delle prestazioni la cui fatturazione sarà oggetto dell'accordo stesso, accedendo alla sezione del Sistema Pagamenti "*Anagrafica e Contratti*"=>"*Dettaglio Fornitore*"=>"*Accordo 2014*"=>"*Gestione Accordo*"=>"*Nuovo Contratto (Allegato 1)*"

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle fatture ed il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Sarà obbligo dell'Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nell'Art.3.4 del presente accordo, emesse dal 1 gennaio 2014 sino alla data di scadenza dell'accordo stesso.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle

Aziende Sanitarie fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie.

L'Impresa potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti attraverso l'inserimento manuale da web form tramite la funzione apposita presente nella sezione “*Gestione Fatture/Note di Credito*”=> “*Compilazione Fatture*” oppure “*Gestione Fatture/Note di Credito*”=> “*Compilazione Note di Credito*”.

L'utente visualizzerà la fattura *precompilata* con i dati di attività validati ricevuti dal Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica – ASP) alla quale, per generare una nuova Fattura, dovrà aggiungere la “Data Fattura” ed il “Numero Fattura”.

Al termine dell'inserimento dei dati l'utente potrà scaricare localmente il file in formato PDF della Fattura che sarà inoltrata all'Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. Il Fornitore potrà modificare i dati “Data Fattura” ed il “Numero Fattura” della fattura inserita fino al trasferimento della Fattura all'Azienda Sanitaria di pertinenza: il trasferimento delle Fatture alle Aziende Sanitarie ha tempi e modi non noti, pertanto è consigliabile porre particolare attenzione alla compilazione dei campi indicati e di correggere gli errori immediatamente.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori su numero e data l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato *Respinta*. L'Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nuovamente la Fattura a Sistema corretta, con la stessa data e lo stesso numero di documento (*Respingimento Formale*).

Qualora la Fattura dovesse riportare delle irregolarità sostanziali quali errori in merito all'inserimento dei dati di attività l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato *Annullata*. L'Impresa avrà quindi la possibilità di validare nuovamente i dati di attività via web al Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica - ASP) ed immettere nuovamente la Fattura nel Sistema Pagamenti, con la stessa data e lo stesso numero di documento. (*Respingimento Sostanziale*)

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori su numero e data, ma risulta già registrata nei sistemi gestionali contabili aziendali, l'Azienda Sanitaria dovrà richiedere l'emissione di una Nota di Credito per *motivi formali* a **storno totale** della Fattura immessa. L'Impresa, solo a fronte di tale richiesta dovrà immettere sul Sistema la Nota di Credito ed immettere una nuova fattura relativa

agli stessi dati validati. La nuova Fattura non potrà riportare lo stesso numero di documento della Fattura stornata da nota di credito (*Nota di Credito Formale*).

Qualora la Fattura dovesse riportare delle irregolarità sostanziali quali errori in merito all'inserimento dei dati di attività, ma risulta già registrata nei sistemi gestionali contabili aziendali, l'Azienda Sanitaria dovrà richiedere l'emissione di una Nota di Credito per motivi sostanziali a storno totale della Fattura immessa. L'Impresa, solo a fronte di tale richiesta dovrà quindi immettere una Nota di Credito a storno totale della Fattura che riporta irregolarità sostanziali, direttamente sul Sistema Pagamenti inserendo numero e data della Nota di Credito. Dopo avere immesso la Nota di Credito a storno, sarà abilitato all'emissione di una nuova fattura corretta. Dovrà, quindi, inviare nuovamente i dati di attività via web al Sistema QUASIAS-Online (Agenzia di Sanità Pubblica - ASP) per la validazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza (*Nota di Credito Sostanziale*).

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione "Anagrafica e Contratti"=> "Dettaglio Fornitore"=> "Accordo 2014" =>"Gestione Cessionari" del Sistema Pagamenti, il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l'apposita registrazione.

I/ I Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'Allegato 3 del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da "Fatture"=> "Cessioni"=> "Nuova Cessione".

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo Pagamenti e l'anno di competenza della fattura da cedere tramite la cessione),

anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile la funzionalità "*Aggiungi Fattura*" per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle Fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente Accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*"=>"*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contenente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si

precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

- *Report Pagato* contenente le fatture poste in stato “*pagata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

Copia

**ALLEGATO 3
INDIRIZZI DELLE PARTI**

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

[Ragione Sociale ASL]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione all'Azienda Sanitaria ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____”

Con i migliori saluti.

[Ragione sociale Azienda Sanitaria¹

Per Presa D'Atto

REGIONE LAZIO

Copia

Roma, _____

Spett.le
AZIENDA USL ROMA A
Via L. Ariosto n. 3
00185 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA B
Via Filippo Meda n. 35
00157 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA C
Via Primo Carnera, 1
00142 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA D
Via Casal Bernocchi n. 73
00125 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA E
Borgo Santo Spirito n. 3
00193 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA F
Via Terme di Traiano n. 39/A
00053 CIVITAVECCHIA RM
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA G
Via Tiburtina n. 22/A
00019 TIVOLI
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA H
Borgo Garibaldi n. 12
00041 ALBANO LAZIALE RM
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

AZIENDA USL VITERBO
Via Enrico Fermi,15
00110 VITERBO
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
Via del Terminillo n. 42
02100 RIETI
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL LATINA
Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2
04100 LATINA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL FROSINONE
Via Armando Fabi snc
03100 FROSINONE
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI
Piazza C. Forlanini n. 1
00151 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA
Via dell'Amba Aradam n. 9
00184 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI
Piazza Santa Maria della Pietà n. 5
00135 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
Viale del Policlinico n. 155
00161 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI
Via Elio Chianesi n.53
00186 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

INMI L. SPALLANZANI
Via *Portuense* n. 292
00149 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale pro tempore

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
Via di Grottarossa n. 1035/1039
00189 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA
Viale Oxford n. 81
00133 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
ARES 118
Via *Portuense* n. 240
00149 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo.

Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL ROMA A, Via L. Ariosto n. 3 - 00185 - ROMA P.I. 04735671002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA B, Via Filippo Meda n. 35 - 00157 - ROMA P.I. 04734201009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA C, Via Primo Carnera, 1 – 00142 - ROMA P.I. 04739291005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA D, Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 – ROMA P.I. 04733491007 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA E, Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 - ROMA P.I. 04736011000 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA F, Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 CIVITAVECCHIA P.I. 04743741003 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA G, Via Tiburtina n. 22/A - 00019 - TIVOLI P.I. 04733471009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA H, Borgo Garibaldi n. 12 – 00041- ALBANO LAZIALE P.I. 04737811002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL VITERBO, Viale Trento n. 18/H - 01100 VITERBO P.I. 01455570562 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL RIETI, Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI P.I. 00821180577 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL LATINA, Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2 04100 LATINA P.I. 01684950593 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL FROSINONE, Via Armando Fabi snc - 03100 FROSINONE P.I. 01886690609 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI, Piazza C. Forlanini n. 1 00151 ROMA P.I. 04733051009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, Via dell'Amba Aradam n. 9 – 00184 - ROMA P.I. 04735061006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI, Piazza Santa Maria della Pietà n. 5 - 00135 ROMA P.I. 04738701004 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, Viale del Policlinico n. 155 - 00161 ROMA P.I. 05865511009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, Via Elio Chianesi n. 53 - 00186 ROMA P.I. 01033011006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

INMI L. SPALLANZANI, Via Portuense n. 292 - 00149 ROMA P.I. 05080991002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA, Via di Grottarossa n. 1035/1039 00189 ROMA P.I. 06019571006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA, Viale Oxford n. 81 - 00133 ROMA P.I. 10110821005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

ARES 118, Via Portuense n. 240 – 00149 - ROMA P.I. 08173691000 nella persona del Direttore Generale Pro Tempore domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

unitamente le “**Aziende Sanitarie**” e ciascuna “**Azienda Sanitaria**”;

PREMESSO CHE

(A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1,

comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”);
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
- (G) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013;
- (H) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del

- disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento;
- (I) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
 - (J) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 - (K) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informatico Pagamenti.
 - (L) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
 - (M) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
 - (N) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
 - (O) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle

- prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
- (P) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC);
- (Q) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."*
- (R) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013;
- (S) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>;
- (T) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura già in corso o da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;
- (U) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto e per tutta la durata dell'accordo, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o

rapporti di fornitura in essere o che saranno stipulati con le Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;

- (V) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

“Contratti”: tutti i contratti e/o rapporti di fornitura in essere (senza possibilità di esclusioni da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario) tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie alla data del presente accordo, nonché i contratti e/o rapporti di fornitura (senza possibilità di esclusioni, ad eccezione di quelle previste dal presente accordo, da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario) che saranno stipulati tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie, secondo le procedure di selezione, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Si chiarisce che il termine fornitura si intende riferito sia alle forniture di beni che alle prestazioni di servizi. Si specifica altresì che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

“Crediti”: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal giorno di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di scadenza dello stesso, ad eccezione di quelle escluse dall'accordo stesso.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa a partire dal giorno di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la durata dello stesso.

“Data Immissione Fattura”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell'**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all'accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati

rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l’emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall’articolo 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell’8 ottobre 2009 (“l’Art. 48-*bis*”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“Data Scadenza Certificazione”: data entro la quale le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014; di 90 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; di 60 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso dell’anno 2015 e seguenti.

“Data Certificazione”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte delle Aziende Sanitarie competenti.

“Data Ultima di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura, indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti.

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“Cessionari in Accordo”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Pagamenti da parte del Fornitore cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“Fattura Immessa”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“Fattura Inviata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria di competenza.

“Fattura Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Fattura Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante l’accesso al Sistema Pagamenti, l’Impresa avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell’omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell’accordo stesso relative a forniture effettuate alle Aziende Sanitarie.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L'Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all'Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l'inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l'impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all'Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall'Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l'Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione alle Aziende Sanitarie e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte delle Aziende Sanitarie delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente punto 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio alle Aziende Sanitarie delle Fatture relative ai Crediti;

- 3.4** L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti :
- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), la fattura dovrà essere comunque immessa sul Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
 - (ii) derivanti da Fatture pagate con Fondo Economale, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti;
 - (iii) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso ai Crediti, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti;
 - (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹.

4.2 Le Aziende Sanitarie, a condizione che siano state rispettate le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegnano a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione entro i seguenti termini (**Data Scadenza Certificazione**):

- ✓ entro 120 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ entro 90 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel secondo semestre 2014;
- ✓ entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti.

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

4.3 Qualora le Aziende Sanitarie concludano il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui la Data Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. Le Aziende Sanitarie saranno tenute a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alle stesse e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo Art. 9, punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, **nonché deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme**. Il mancato o tardivo adempimento da parte delle Aziende Sanitarie alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 Le Aziende Sanitarie avranno il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto delle Aziende Sanitarie di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della fornitura resa nell'ambito del Contratto, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi

gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 Le Aziende Sanitarie, al fine di certificare il Credito, dovranno anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-*bis* del DPR 602/73. In caso di Cessione del Credito la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 Le Aziende Sanitarie, terminata la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi e indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti, procederanno al pagamento dei Crediti Certificati **entro l'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno** dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa (**Data Ultima di Pagamento**);

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora le Aziende Sanitarie procedano al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni dalla Data Ultima di Pagamento** saranno tenute a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'inserimento dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dalle Aziende Sanitarie.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinunciano, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo alle Aziende Sanitarie con ogni eventuale importo dovuto dalle Aziende stesse all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare alle Aziende Sanitarie qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio **entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito** sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di compensare l'importo che deve essere loro restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, alle Aziende Sanitarie - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dalle Aziende Sanitarie - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria interessata, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; *i medesimi soggetti* saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dalla Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi

legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea alle Aziende Sanitarie una o più Fatture relative ai Contratti, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta delle Aziende Sanitarie, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta alle Aziende Sanitarie una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1 anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà delle Aziende Sanitarie richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, art. 3, e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che le Aziende Sanitarie avranno il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative Fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili delle Aziende Sanitarie.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente

alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie avranno, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziari nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata alle Aziende Sanitarie e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio, nonché immettendo nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la *Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito e in conformità alla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'immissione della stessa sul Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono alle Aziende Sanitarie e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni

altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;

(ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

(iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie che alla data di stipula del presente accordo:

(i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti né sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;

(ii) i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;

(iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;

(iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.6 L'Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora le Aziende Sanitarie e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.7 L'Impresa dichiara e garantisce il proprio impegno a recepire gli ordini elettronici inviati dalle singole Aziende Sanitarie a seguito dell'attivazione delle procedure per la gestione dei suddetti ordini di cui all'**Allegato 2** del presente accordo. Tali procedure prevedono la ricezione di ciascun ordine elettronico da parte dell'Impresa attraverso la visualizzazione nell'area "Ordini" del Sistema Pagamenti, con contestuale notifica tramite posta elettronica, ovvero, qualora ritenuto vantaggioso da parte dell'Impresa, attraverso trasmissione via Web Service.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni

comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo, saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dalle Aziende Sanitarie entro un anno dalla Data di Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole Fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'*iter* previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

* * *

Copia

ALLEGATO 1

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

La sottoscritta Impresa dichiara di avere al momento contratti e/o rapporti di fornitura di beni e servizi con le strutture del Servizio Sanitario Regionale e si impegna a sottoscrivere il presente accordo in relazione a tutte le Fatture che originano e/o origineranno dai contratti e/o rapporti di fornitura in essere alla data di stipula dell'accordo e/o che saranno successivamente perfezionati, ad esclusione delle fatture indicate all'Art.3, punto 3.4 del presente accordo.

Si specifica che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

L'Impresa si impegna altresì ad indicare in tutte le Fatture i riferimenti all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero ad indicare la fattispecie di non applicabilità dell'ordine.

[Ragione sociale dell'Impresa]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____

Firma:

CARICA: _____

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle Fatture e il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti , finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle Fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Sarà obbligo di ogni Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le Fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nel precedente Art. 3.4 de, emesse dal giorno di sottoscrizione dell'accordo fino alla data di scadenza dello stesso.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle Aziende Sanitarie Fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie .

L'impresa potrà immettere le Fatture sul Sistema Pagamenti solo a seguito del completamento delle attività descritte ai precedenti punti e alla sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti.

L'impresa potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti attraverso le seguenti modalità :

- (a) inserimento manuale da *web form* tramite la funzione apposita presente nella sezione “*Fatture*” => “*Gestione*” => “*Nuova Fattura/Nota di Credito*”
- (b) trasmissione di flusso in formato XML mediante funzionalità di upload presente nella sezione “*Fatture*” => “*Gestione*” => “*Caricamento Flusso*”
- (c) trasmissione di flusso in formato XML via Web Service

I dati relativi ai documenti contabili dovranno essere immessi sul Sistema utilizzando una delle modalità indicate; al termine dell’inserimento manuale l’utente potrà visualizzare, ovvero scaricare localmente tramite il pulsante “Scarica Anteprima PDF”, un’anteprima della Fattura che sarà inoltrata all’Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. L’inserimento della Fattura verrà perfezionato attivando la funzione di conferma tramite il pulsante “Conferma Inserimento”; contestualmente il Sistema effettuerà i dovuti controlli sulla compilazione dei campi obbligatori ed, in caso di esito positivo, invierà una mail all’utente per confermarli l’avvenuto inserimento e per notificare la trasmissione all’Azienda Sanitaria, allegando il file PDF della Fattura inoltrata che costituisce il documento contabile di riferimento. In fase di inserimento, la Fattura è in stato di “Bozza” e passa nello stato di “*Immessa*” a seguito dell’operazione di conferma: la Fattura assume inoltre lo stato di “*Inviata*” quando il Sistema Pagamenti riceve conferma di “*presa in carico*” da parte del Sistema Software dell’Azienda Sanitaria di pertinenza.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra “Importo Totale Fattura” e la somma dei Totali Parziali), l’Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato “*Respinta*”. L’Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la Fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della Fattura respinta.

Ogni cambiamento di stato della Fattura, comprese le informazioni sulla liquidazione, è consultabile nella sezione “*Storico eventi fattura*” della singola Fattura.

Si precisa che le Fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all’ordine di acquisto pervenuto dall’Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non applicabilità dell’ordine con l’indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

L’impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Immissione della Fattura, dovrà consegnare all’Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato

cartaceo, necessari alla liquidazione della Fattura Immessa (es. D.D.T., documentazione di collaudo, impegnative mediche, ecc.).

Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione “*Anagrafica e Contratti*”=> “*Dettaglio Fornitore*”=> “*Accordo 2014*” => “*Gestione Cessionari*” del Sistema Pagamenti, il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l'apposita registrazione.

I/I Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'*Allegato 3* del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da “*Fatture*”=> “*Cessioni*”=> “*Nuova Cessione*”.

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo Pagamenti e la data fattura da cedere tramite la cessione), anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della

cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione *Accordo Pagamenti*.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*"=> "*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
- *Report Pagato* contente le fatture poste in stato "*pagata*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

5. Gestione Ordini/DDT

Nella sezione "*Ordini*"=>"*Ricerca Ordini*" l'Impresa potrà visionare gli ordini trasmessi dalle Aziende Sanitarie.

Per ogni ordine è possibile procedere alla *visione* del documento “ordine”, tramite il pulsante “Visiona Ordine” e *conferma di presa in carico* tramite l’apposito pulsante “Conferma Prelievo”: ciò consentirà la visualizzazione di “conferma ordine” positiva sul gestionale delle Aziende Sanitarie.

NB: la gestione degli ordini può avvenire anche tramite interfaccia applicativa basata su WebServices, ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina di dettaglio dell’Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell’Area « *Documenti Scaricabili* » documento “Specifiche Web Service Fornitori” al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>

Inoltre, l’integrazione con i Sistemi Gestionali delle Aziende Sanitarie è in fase di sperimentazione, le imprese verranno per tempo notificate circa l’effettivo funzionamento della trasmissione degli ordini da parte di ogni Azienda Sanitaria.

ALLEGATO 3

INDIRIZZI DELLE PARTI

AZIENDA USL ROMA A

Via L. Ariosto n. 3

00185 ROMA

AZIENDA USL ROMA B

Via Filippo Meda n. 35

00157 ROMA

AZIENDA USL ROMA C

Via Primo Carnera, 1

00142 ROMA

AZIENDA USL ROMA D

Via Casal Bernocchi n. 73

00125 ROMA

AZIENDA USL ROMA E

Borgo Santo Spirito n. 3

00193 ROMA

AZIENDA USL ROMA F

Via Terme di Traiano n. 39/A

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

AZIENDA USL ROMA G

Via Tiburtina n. 22/A

00019 TIVOLI

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi n. 12

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

AZIENDA USL VITERBO

Via Enrico Fermi, 15

00110 VITERBO

AZIENDA USL RIETI

Via del Terminillo n. 42
02100 RIETI

AZIENDA USL LATINA

Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2
04100 LATINA

AZIENDA USL FROSINONE

Via Armando Fabi snc
03100 FROSINONE

AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI

Piazza C. Forlanini n. 1
00151 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA

Via dell'Amba Aradam n. 9
00184 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI

Piazza Santa Maria della Pietà n. 5
00135 ROMA

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Viale del Policlinico n. 155
00161 ROMA

IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi n.53
00144 ROMA

INMI L. SPALLANZANI

Via Portuense n. 292
00149 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Via di Grottarossa n. 1035/1039
00189 ROMA

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA

Viale Oxford n. 81
00133 ROMA

ARES 118

Via Portuense n. 240
00149 ROMA

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * * * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione alle Aziende Sanitarie ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Roma, _____

Spett.le

[Ragione Sociale Impresa]

[Via], [n.c.]

[Cap] [Città]

alla c.a. del Dott. [Rappresentante Legale]

e p.c. Spett.le

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

alla c.a. della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo.

Gentili Signori,

facciamo seguito alla Vostra lettera del _____ contenente la proposta relativa al contratto in oggetto per trascriverne qui di seguito il testo integrale in segno di piena ed incondizionata accettazione

“Roma, _____

Spett.le

AZIENDA USL ROMA A

Via L. Ariosto n. 3

00185 ROMA

alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

AZIENDA USL ROMA B

Via Filippo Meda n. 35

00157 ROMA

alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

AZIENDA USL ROMA C
Via Primo Carnera, 1
00142 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA D
Via Casal Bernocchi n. 73
00125 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA E
Borgo Santo Spirito n. 3
00193 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA F
Via Terme di Traiano n. 39/A
00053 CIVITAVECCHIA RM
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA G
Via Tiburtina n. 22/A
00019 TIVOLI
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL ROMA H
Borgo Garibaldi n. 12
00041 ALBANO LAZIALE RM
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL VITERBO
Via Enrico Fermi, 15
00110 VITERBO
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
Via del Terminillo n. 42
02100 RIETI
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA USL LATINA
Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2
04100 LATINA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

AZIENDA USL FROSINONE
Via Armando Fabi snc
03100 FROSINONE
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI
Piazza C. Forlanini n. 1
00151 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA
Via dell'Amba Aradam n. 9
00184 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI
Piazza Santa Maria della Pietà n. 5
00135 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
Viale del Policlinico n. 155
00161 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI
Via Elio Chianesi n.53
00186 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
INMI L. SPALLANZANI
Via *Portuense* n. 292
00149 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
Via di Grottarossa n. 1035/1039
00189 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le
FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA
Viale Oxford n. 81
00133 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le

ARES 118
Via Portuense n. 240
00149 ROMA
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla c.a. del Direttore Regionale Dott.ssa Flori Degrassi

Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo.

Egregi Signori,
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

TRA

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

E

AZIENDA USL ROMA A, Via L. Ariosto n. 3 - 00185 - ROMA P.I. 04735671002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA B, Via Filippo Meda n. 35 - 00157 - ROMA P.I. 04734201009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA C, Via Primo Carnera, 1 – 00142 - ROMA P.I. 04739291005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA D, Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 – ROMA P.I. 04733491007 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA E, Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 - ROMA P.I. 04736011000 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA F, Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 CIVITAVECCHIA P.I. 04743741003 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA G, Via Tiburtina n. 22/A - 00019 - TIVOLI P.I. 04733471009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL ROMA H, Borgo Garibaldi n. 12 – 00041- ALBANO LAZIALE P.I. 04737811002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL VITERBO, Viale Trento n. 18/H - 01100 VITERBO P.I. 01455570562 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL RIETI, Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI P.I. 00821180577 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL LATINA, Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2 04100 LATINA P.I. 01684950593 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA USL FROSINONE, Via Armando Fabi snc - 03100 FROSINONE P.I. 01886690609 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI, Piazza C. Forlanini n. 1 00151 ROMA P.I. 04733051009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, Via dell'Amba Aradam n. 9 – 00184 - ROMA P.I. 04735061006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI, Piazza Santa Maria della Pietà n. 5 - 00135 ROMA P.I. 04738701004 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, Viale del Policlinico n. 155 - 00161 ROMA P.I. 05865511009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, Via Elio Chianesi n. 53 - 00186 ROMA P.I. 01033011006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

INMI L. SPALLANZANI, Via Portuense n. 292 - 00149 ROMA P.I. 05080991002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA, Via di Grottarossa n. 1035/1039 00189 ROMA P.I. 06019571006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA, Viale Oxford n. 81 - 00133 ROMA P.I. 10110821005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

ARES 118, Via Portuense n. 240 – 00149 - ROMA P.I. 08173691000 nella persona del Direttore Generale Pro Tempore domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

unitamente le “**Aziende Sanitarie**” e ciascuna “**Azienda Sanitaria**”;

PREMESSO CHE

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”);
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto T, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
- (G) Il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2013;
- (H) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n.U0314 del 5 luglio 2013, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento;
- (I) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- (J) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

- (K) In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 che prevede l'obbligo di rapida e tempestiva certificazione sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del debito certificato non pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, è in corso di svolgimento un tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Lazio in merito all'integrazione tra la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e Sistema Informativo Pagamenti.
- (L) La Regione Lazio ha ritenuto opportuno dare continuità all'Accordo Pagamenti al fine di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento.
- (M) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (N) Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
- (O) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Pagamenti del SSR quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
- (P) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC);
- (Q) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ha introdotto il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e il comma 214 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) ha disposto che *"Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi*

fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.”

- (R) La Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per gli anni 2014-2015, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013;
- (S) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Pagamenti del SSR** (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>;
- (T) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura già in corso o da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;
- (U) L'Impresa, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto e per tutta la durata dell'accordo, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere o che saranno stipulati con le Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;
- (V) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

“Contratti”: tutti i contratti e/o rapporti di fornitura in essere (senza possibilità di esclusioni da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario) tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie alla data del presente accordo, nonché i contratti e/o rapporti di fornitura (senza possibilità di esclusioni, ad eccezione di quelle previste dal presente accordo, da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario) che saranno stipulati tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie, secondo le procedure di selezione, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Si chiarisce che il termine fornitura si intende riferito sia alle forniture di beni che alle prestazioni di servizi. Si specifica altresì che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

“Crediti”: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal giorno di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di scadenza dello stesso, ad eccezione di quelle escluse dall'accordo stesso.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa a partire dal giorno di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la durata dello stesso.

“Data Immissione Fattura”: il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti secondo la procedura descritta nell'**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all'accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Pagamenti, autorizzando l'emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall'articolo 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 (“l'Art. 48-*bis*”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007** (“D.M. 24 ottobre 2007”).

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie, rappresentata sul

Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report in formato PDF, visualizzato dall’Impresa e dal Cessionario nell’area “Reportistica” della sezione “Fatture->Gestione” del Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

“Data Scadenza Certificazione”: data entro la quale le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014; di 90 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del secondo semestre 2014; di 60 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso dell’anno 2015 e seguenti.

“Data Certificazione”: data di effettiva Certificazione della Fattura da parte delle Aziende Sanitarie competenti.

“Data Ultima di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura, indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti.

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

“Cessionari in Accordo”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* che hanno acquistato i Crediti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Pagamenti da parte del Fornitore cedente, accettando espressamente ed integralmente, nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente accordo.

“Fattura Immessa”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Pagamenti.

“Fattura Inviata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria di competenza.

“Fattura Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Fattura Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso, mediante

l'accesso al Sistema Pagamenti, l'Impresa avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che voglia rettificare.

“Fattura Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Fattura Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

“Fattura in pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

“Fattura Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell'omonima area del Sistema Pagamenti.

“Fattura Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

2.1 Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dell'accordo stesso relative a forniture effettuate alle Aziende Sanitarie.

2.2 Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 L'Impresa dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all'Azienda Sanitaria e alla Regione, attraverso l'inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, attraverso il quale verrà dichiarato l'impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

3.2 Le disposizioni del presente accordo riferite all'Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall'Impresa a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, l'Impresa e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione alle Aziende Sanitarie e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo.

3.3 A seguito del ricevimento da parte delle Aziende Sanitarie delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente punto 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio alle Aziende Sanitarie delle Fatture relative ai Crediti;

3.4 L'Azienda Sanitaria, l'Impresa e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i crediti :

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), la fattura dovrà essere comunque immessa sul Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (ii) derivanti da Fatture pagate con Fondo Economale, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti;

- (iii) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediatamente connesso ai Crediti, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti, la fattura non dovrà essere immessa sul Sistema Pagamenti.

Art. 4 – Presentazione delle Fatture e pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997¹.

4.2 Le Aziende Sanitarie, a condizione che siano state rispettate le procedure indicate nell'**Allegato 2**, si impegnano a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione entro i seguenti termini (**Data Scadenza Certificazione**):

- ✓ entro 120 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso del primo semestre 2014;
- ✓ entro 90 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel secondo semestre 2014;
- ✓ entro 60 giorni dalla Data Immissione Fattura, per le Fatture immesse nel corso dell'anno 2015 e seguenti.

4.3 Qualora le Aziende Sanitarie concludano il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti oltre il termine previsto dal presente accordo, e pertanto la Data Certificazione sia successiva alla Data Scadenza Certificazione, l'Impresa o, in caso di cessione, l'Impresa congiuntamente con il Cessionario, avranno la facoltà di richiedere un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo alla Data Scadenza Certificazione fino alla Data Certificazione stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.2. Tale facoltà potrà essere esercitata, esclusivamente, nel caso in cui la Data Certificazione sia **superiore a 10 giorni rispetto alla Data Scadenza Certificazione**. Le Aziende Sanitarie saranno tenute a corrispondere i suddetti interessi solo a seguito di *espresa richiesta*, tramite comunicazione scritta, inviata alle stesse e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo Art. 9,

¹La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

punto 9.2; tale richiesta deve contenere l'elenco completo dei crediti per i quali esige il pagamento degli interessi generati dalla tardiva Certificazione rispetto alla Data Scadenza Certificazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.8, **nonché deve indicare chiaramente il beneficiario titolare di tali somme**. Il mancato o tardivo adempimento da parte delle Aziende Sanitarie alle disposizioni contenute nel presente accordo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

4.4 Le Aziende Sanitarie avranno il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto delle Aziende Sanitarie di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della fornitura resa nell'ambito del Contratto, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

4.5 Le Aziende Sanitarie, al fine di certificare il Credito, dovranno anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-*bis* del DPR 602/73. In caso di Cessione del Credito la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

4.6 Le Aziende Sanitarie, terminata la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi e indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti, procederanno al pagamento dei Crediti Certificati **entro l'ultimo giorno del**

mese in cui cade il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa (**Data Ultima di Pagamento**);

4.7 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.6 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora le Aziende Sanitarie procedano al pagamento dei Crediti Certificati **oltre 10 giorni dalla Data Ultima di Pagamento** saranno tenute a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi, calcolati sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, pari: al tasso Euribor a tre mesi² maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 120° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento; Euribor a tre mesi² maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365, dal 121° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.8 Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'iscrizione dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dalle Aziende Sanitarie.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario

5.1 Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinunciano, altresì, al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo alle Aziende Sanitarie con ogni eventuale importo dovuto dalle Aziende stesse all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario ai sensi del presente accordo.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare alle Aziende Sanitarie qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio **entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito** sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

² Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente rilevato sul sito <http://www.euribor.org/>.

In caso di mancata restituzione nei predetti termini, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di compensare l'importo che deve essere loro restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e/o Cessionario.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme, di cui al precedente punto 5.2, nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, alle Aziende Sanitarie - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dalle Aziende Sanitarie - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di procedere alla compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 5.2 anche in relazione agli importi dovuti a seguito del suddetto inadempimento.

5.4 Per il periodo di un anno, decorrente dalla Data Immissione Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario dell'obbligo di cui al presente punto 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria interessata, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti azionati; *i medesimi soggetti* saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dalla Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario riconoscono espressamente - e l'Azienda Sanitaria ne prende atto - che tale previsione varrà a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento giudiziario promosso, quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori rispetto alla sorte capitale del Credito azionato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario.

5.5 L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle Fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea alle Aziende Sanitarie una o più Fatture relative ai Contratti, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art.3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta delle Aziende Sanitarie, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta alle Aziende Sanitarie una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica attraverso la procedura prevista dal precedente Art.4, punto 4.1 anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà delle

Aziende Sanitarie richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

5.6 In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7, punto 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto, in deroga a quanto previsto nel presente accordo, i relativi accessori a soggetti terzi.

5.7 L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, art. 3, e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

Art. 6 – Crediti non liquidati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario prendono atto sin da ora che le Aziende Sanitarie avranno il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative Fatture, fermo restando che la Liquidazione e la Certificazione dovranno essere condotte secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili delle Aziende Sanitarie.

6.2 Decorsi 180 giorni dalla Data Immissione Fattura, i singoli Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti da parte dell'Impresa, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie avranno, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziari nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata alle Aziende Sanitarie e in copia la Regione Lazio, con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.2, che contenga l'assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa o il Cessionario potrà cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla legge n. 52/91, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio, nonché immettendo nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni** dalla notifica della cessione, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2**. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata, alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Pagamenti della copia in formato digitale della relativa documentazione attestante la retrocessione.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni saranno opponibili all'Azienda Sanitaria, esclusivamente, a seguito dell'indicazione del Cessionario per ciascuna Fattura all'interno del Sistema Pagamenti, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più Fatture dell'avvenuta cessione o della successiva modificazione del Cessionario, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle Fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Pagamenti l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.3 Resta inteso che non sarà più possibile cedere e/o retrocedere le Fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà lo stato "In Pagamento", non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Pagamenti e, pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda Sanitaria.

7.4 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario in Accordo di tutti i termini del presente atto, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la *Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione. Gli atti di cessione dovranno, inoltre, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Pagamenti, con l'immissione per ciascuna Fattura del nominativo del Cessionario

intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

7.5 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito e in conformità alla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo al cedente e al Cessionario in Accordo attraverso il Sistema Pagamenti, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'immissione della stessa sul Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente Art. 4, punto 4.5, l'importo certificato verrà riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono alle Aziende Sanitarie e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- (ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;
- (iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie che alla data di stipula del presente accordo:

- (i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti nè sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;
- (ii) i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;
- (iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;
- (iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data Ultima di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

8.6 L'Impresa e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni inveritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora le Aziende Sanitarie e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

8.7 L'Impresa dichiara e garantisce il proprio impegno a recepire gli ordini elettronici inviati dalle singole Aziende Sanitarie a seguito dell'attivazione delle procedure per la gestione dei suddetti ordini di cui all'**Allegato 2** del presente accordo. Tali procedure prevedono la ricezione di ciascun ordine elettronico da parte dell'Impresa attraverso la visualizzazione nell'area "Ordini" del Sistema Pagamenti, con contestuale notifica tramite posta elettronica, ovvero, qualora ritenuto vantaggioso da parte dell'Impresa, attraverso trasmissione via Web Service.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

9.2 Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nello stesso, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

9.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

9.4 Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.5 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

9.6 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun

altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

10.2 L'Impresa e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico, le procedure tecniche contenute nell'**Allegato 2** del presente accordo, saranno modificate al fine di adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2015.

11.2 Alla scadenza del 31 dicembre 2015, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

11.3 Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

11.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso

12.1 Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa qualora anche una sola Fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dalle Aziende Sanitarie entro un anno dalla Data di Certificazione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6, punto 6.2.

12.2 Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario.

Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture immesse sul Sistema Pagamenti fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole Fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

12.3 L'Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture immesse sul Sistema Pagamenti seguiranno l'*iter* previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le fatture emesse a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 6, punto 6.2.

Art. 13 – Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Art. 15 – Elezione di domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

* * *

ALLEGATO 1

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

La sottoscritta Impresa dichiara di avere al momento contratti e/o rapporti di fornitura di beni e servizi con le strutture del Servizio Sanitario Regionale e si impegna a sottoscrivere il presente accordo in relazione a tutte le Fatture che originano e/o origineranno dai contratti e/o rapporti di fornitura in essere alla data di stipula dell'accordo e/o che saranno successivamente perfezionati, ad esclusione delle fatture indicate all'Art.3, punto 3.4 del presente accordo.

Si specifica che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

L'Impresa si impegna altresì ad indicare in tutte le Fatture i riferimenti all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero ad indicare la fattispecie di non applicabilità dell'ordine.

[Ragione sociale dell'Impresa]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____

Firma:

CARICA: _____

ALLEGATO 2

PROCEDURE TECNICHE

1. Premessa

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle Fatture e il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti , finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle Fatture oggetto del presente accordo.

2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Sarà obbligo di ogni Impresa inserire sul Sistema Pagamenti tutte le Fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nel precedente Art. 3.4 de, emesse dal giorno di sottoscrizione dell'accordo fino alla data di scadenza dello stesso.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Pagamenti e non potrà invece trasmettere alle Aziende Sanitarie Fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della Fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie .

L'impresa potrà immettere le Fatture sul Sistema Pagamenti solo a seguito del completamento delle attività descritte ai precedenti punti e alla sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti.

L'impresa potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti attraverso le seguenti modalità :

- (a) inserimento manuale da *web form* tramite la funzione apposita presente nella sezione “*Fatture*” => “*Gestione*” => “*Nuova Fattura/Nota di Credito*”
- (b) trasmissione di flusso in formato XML mediante funzionalità di upload presente nella sezione “*Fatture*” => “*Gestione*” => “*Caricamento Flusso*”
- (c) trasmissione di flusso in formato XML via Web Service

I dati relativi ai documenti contabili dovranno essere immessi sul Sistema utilizzando una delle modalità indicate; al termine dell’inserimento manuale l’utente potrà visualizzare, ovvero scaricare localmente tramite il pulsante “*Scarica Anteprima PDF*”, un’anteprima della Fattura che sarà inoltrata all’Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Pagamenti. L’inserimento della Fattura verrà perfezionato attivando la funzione di conferma tramite il pulsante “*Conferma Inserimento*”; contestualmente il Sistema effettuerà i dovuti controlli sulla compilazione dei campi obbligatori ed, in caso di esito positivo, invierà una mail all’utente per confermarli l’avvenuto inserimento e per notificare la trasmissione all’Azienda Sanitaria, allegando il file PDF della Fattura inoltrata che costituisce il documento contabile di riferimento. In fase di inserimento, la Fattura è in stato di “*Bozza*” e passa nello stato di “*Immessa*” a seguito dell’operazione di conferma: la Fattura assume inoltre lo stato di “*Inviata*” quando il Sistema Pagamenti riceve conferma di “*presa in carico*” da parte del Sistema Software dell’Azienda Sanitaria di pertinenza.

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra “*Importo Totale Fattura*” e la somma dei Totali Parziali), l’Azienda Sanitaria potrà respingere tale Fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato “*Respinta*”. L’Impresa avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la Fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della Fattura respinta.

Ogni cambiamento di stato della Fattura, comprese le informazioni sulla liquidazione, è consultabile nella sezione “*Storico eventi fattura*” della singola Fattura.

Si precisa che le Fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all’ordine di acquisto pervenuto dall’Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non applicabilità dell’ordine con l’indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

L’impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Immissione della Fattura, dovrà consegnare all’Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato

cartaceo, necessari alla liquidazione della Fattura Immessa (es. D.D.T., documentazione di collaudo, impegnative mediche, ecc.).

Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

3. Cessione

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nella sezione “*Anagrafica e Contratti*”=> “*Dettaglio Fornitore*”=> “*Accordo 2014*” => “*Gestione Cessionari*” del Sistema Pagamenti, il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l'apposita registrazione.

I/I Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell'*Allegato 3* del presente documento.

Così come indicato all'Art. 7 del presente accordo, l'Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da “*Fatture*”=> “*Cessioni*”=> “*Nuova Cessione*”.

La maschera web per l'inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell'atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell'accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell'Accordo Pagamenti e la data fattura da cedere tramite la cessione), anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell'atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della

cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione *Accordo Pagamenti*.

4. Gestione Fatture

Nella sezione "*Fatture*" => "*Gestione*" sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Art. 1 del presente accordo.

Nella sezione "*Fatture*" => "*Reportistica*" è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il "*l'Atto di Certificazione*" in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione "*Fatture*" => "*Reportistica Asincrona*".

Il Sistema Pagamenti nella Sezione "*Pagamenti*"=> "*Report Pagamenti*" rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contente le fatture poste in stato "*in pagamento*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura. Si precisa che con l'attivazione di tale stato non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
- *Report Pagato* contente le fatture poste in stato "*pagata*": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

5. Gestione Ordini/DDT

Nella sezione "*Ordini*"=>"*Ricerca Ordini*" l'Impresa potrà visionare gli ordini trasmessi dalle Aziende Sanitarie.

Per ogni ordine è possibile procedere alla *visione* del documento “ordine”, tramite il pulsante “Visiona Ordine” e *conferma di presa in carico* tramite l’apposito pulsante “Conferma Prelievo”: ciò consentirà la visualizzazione di “conferma ordine” positiva sul gestionale delle Aziende Sanitarie.

NB: la gestione degli ordini può avvenire anche tramite interfaccia applicativa basata su WebServices, ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina di dettaglio dell’Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell’Area « *Documenti Scaricabili* » documento “Specifiche Web Service Fornitori” al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>

Inoltre, l’integrazione con i Sistemi Gestionali delle Aziende Sanitarie è in fase di sperimentazione, le imprese verranno per tempo notificate circa l’effettivo funzionamento della trasmissione degli ordini da parte di ogni Azienda Sanitaria.

ALLEGATO 3

INDIRIZZI DELLE PARTI

AZIENDA USL ROMA A

Via L. Ariosto n. 3

00185 ROMA

AZIENDA USL ROMA B

Via Filippo Meda n. 35

00157 ROMA

AZIENDA USL ROMA C

Via Primo Carnera, 1

00142 ROMA

AZIENDA USL ROMA D

Via Casal Bernocchi n. 73

00125 ROMA

AZIENDA USL ROMA E

Borgo Santo Spirito n. 3

00193 ROMA

AZIENDA USL ROMA F

Via Terme di Traiano n. 39/A

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

AZIENDA USL ROMA G

Via Tiburtina n. 22/A

00019 TIVOLI

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi n. 12

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

AZIENDA USL VITERBO

Via Enrico Fermi,15

00110 VITERBO

AZIENDA USL RIETI

Via del Terminillo n. 42
02100 RIETI

AZIENDA USL LATINA

Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2
04100 LATINA

AZIENDA USL FROSINONE

Via Armando Fabi snc
03100 FROSINONE

AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI

Piazza C. Forlanini n. 1
00151 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA

Via dell'Amba Aradam n. 9
00184 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI

Piazza Santa Maria della Pietà n. 5
00135 ROMA

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Viale del Policlinico n. 155
00161 ROMA

IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi n.53
00144 ROMA

INMI L. SPALLANZANI

Via Portuense n. 292
00149 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Via di Grottarossa n. 1035/1039
00189 ROMA

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA

Viale Oxford n. 81
00133 ROMA

ARES 118

Via Portuense n. 240
00149 ROMA

[Ragione Sociale Impresa]

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma

Copia

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * * * *

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: 2.1 e 2.2 (requisiti per partecipare all'Accordo), 4.6 (non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento), 5.2 e 5.3 (obbligo alla restituzione delle somme per errore o involontariamente pagate), 5.4 (impegno a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (cessione dei crediti, formalità per l'opponibilità della cessione alle Aziende Sanitarie ed efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (Risoluzione e Recesso) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: _____ CARICA: _____

Firma: _____”

Con i migliori saluti.

[Ragione sociale Azienda Sanitaria¹

Per Presa D'Atto

REGIONE LAZIO